

# DELIBERAZIONE C.C. n.46 DEL 28/09/2011

"COMUNE DI NOCI

Provincia di Bari

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

### 1. COSTITUZIONE E FINALITA'

1. Ai sensi della L.R. 7 ottobre 2009 n. 20, intitolata "*Norme per la pianificazione paesaggistica*", è istituita, quale struttura avente adeguato livello di competenza tecnico-scientifica la *Commissione locale per il paesaggio* che esprime parere vincolante nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
2. La *Commissione Locale per il Paesaggio* garantisce la valutazione specifica ed autonoma degli aspetti paesaggistici, rispetto a quelli urbanistico-edilizi che restano demandati al Responsabile Unico del procedimento di cui all'art. 20 del D.P.R. 380/2001.

### 2. PROCEDURA DI RILASCIO DELL'AP

1. La *Commissione Locale per il Paesaggio* esprime parere, autonomo e presupposto rispetto al procedimento abilitativo edilizio, sia in relazione alle procedure previste dall'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, che in relazione alle procedure di compatibilità paesaggistica previste dall'articolo 5.01 del PUTT /P approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000.
2. **Il parere della *Commissione Locale per il Paesaggio* ha efficacia vincolante per le determinazioni finali da assumere da parte del Soggetto abilitato al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, in possesso dei necessari poteri abilitanti alla emanazione di atti di natura provvedimentoale ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.**
3. La *Commissione Locale per il Paesaggio*, per i pareri di compatibilità paesaggistica previsti dall'articolo 5.01 del PUTT/P, si esprime entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5.
4. Il Responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, soggetto diverso dal Responsabile Unico del procedimento di cui all'art. 20 del D.P.R. 380/2001, verifica la completezza della documentazione prodotta e da sottoporre all'esame della Commissione e, ottenutone il parere, esprime la propria proposta motivata di adozione del provvedimento nei successivi 15 giorni.

### 3. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

1. La *Commissione Locale per Paesaggio* è composta da cinque esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale.
2. I componenti della *Commissione Locale per il Paesaggio* rappresentano la pluralità delle competenze elencate al comma 1.
3. I componenti della *Commissione Locale per il Paesaggio* durano in carica per un periodo non superiore a tre anni e decadono automaticamente ove si verificasse la loro assenza ingiustificata per un numero di sedute pari a tre.
4. Ai lavori della *Commissione Locale per il Paesaggio* partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile dell'Ufficio cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, giusta quanto prescritto dal comma 3, ultima parte, dell'articolo 8 della Legge Regione Puglia 7 ottobre 2009, n. 20.
5. La *Commissione Locale per il Paesaggio* è assistita da un segretario con funzioni di supporto tecnico/amministrativo.

#### 4. NOMINA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

1. I componenti della *Commissione Locale per il Paesaggio* sono nominati dal Responsabile del Settore Gestione e Assetto del Territorio con determina dirigenziale.
2. Non possono far parte della *Commissione Locale per il Paesaggio*:
  - a) gli amministratori e i dipendenti, con poteri di rappresentanza, di enti, organi o istituti non comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sulle materie attribuite alle competenze della *Commissione Locale per il Paesaggio* medesima;
  - b) coloro che, nel periodo di esercizio delle funzioni nell'ambito della *Commissione Locale per il Paesaggio*, svolgano incarichi professionali (pubblici e/o privati) presso il Comune di Noci.
3. Sono, comunque, fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità.
4. I soggetti prescelti, prima dell'atto di nomina, dovranno dichiarare formalmente di astenersi dall'esercitare la professione in materia urbanistico-edilizia nell'ambito del territorio comunale per il periodo di assunzione delle funzioni di componenti della *Commissione Locale per il Paesaggio*.
5. La trasgressione delle disposizioni di cui sopra comporta, salve le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, la revoca della nomina e la segnalazione all'Ordine Professionale di

appartenenza.

6. I componenti della *Commissione Locale per il Paesaggio* sono selezionati fra le terne di professionisti indicati dagli Ordini Professionali.
7. Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti della *Commissione Locale per il Paesaggio*, si procederà alla nomina di un nuovo componente, per il periodo residuo, scelto tra i soggetti già segnalati dagli Ordini Professionali all'interno delle terne originarie.
8. Coloro che hanno fatto parte della *Commissione Locale per il Paesaggio* non possono partecipare alla selezione immediatamente successiva al termine della nomina.
9. Il segretario della *Commissione Locale per il Paesaggio* è un dipendente dell'Amministrazione Comunale designato dal Responsabile dell'Ufficio cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.

## 5. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

1. All'atto dell'insediamento la *Commissione Locale per il Paesaggio* deve:
  - a) designare il proprio Coordinatore, scelto tra i Componenti nominati;
  - b) redigere un apposito documento sui principi e sui criteri di riferimento per l'emanazione dei pareri, favorevoli o contrari, in conformità alle disposizioni statali e regionali in materia paesaggistica.
2. Il documento di cui al comma 1 è trasmesso al Responsabile dell'Ufficio cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica per la presa d'atto e la pubblicità.
3. La *Commissione Locale per il Paesaggio* si riunisce almeno una volta al mese e comunque ogni volta che il Responsabile dell'Ufficio cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica lo ritenga necessario.
4. Almeno cinque giorni prima dalla data prevista per la riunione della Commissione, il Segretario provvede a trasmettere la formale convocazione ai singoli componenti della *Commissione Locale per il Paesaggio*, con contestuale elencazione, in ordine cronologico, delle richieste di Autorizzazione Paesaggistica da esaminare nella sessione, riportate per: a) numero di pratica assegnato; b) oggetto sintetico dell'intervento come descritto nella richiesta di autorizzazione; c) dati territoriali dell'area di intervento. La trasmissione avviene a mezzo posta elettronica, senza necessità di registrazione al protocollo comunale, presso l'indirizzo *e-mail* comunicato dai componenti della Commissione stessa all'atto della nomina. La comunicazione a mezzo di posta elettronica si intende comunque ricevuta dal destinatario che, pertanto, non potrà invocare la mancata conoscenza.
5. Le riunioni della *Commissione Locale per il Paesaggio* sono valide solo con la presenza della

maggioranza dei Componenti aventi diritto di voto.

6. Ogni scostamento dall'ordine cronologico di presentazione delle istanze, nell'espressione dei pareri da parte della Commissione deve essere debitamente e oggettivamente motivato da parte di chi lo richieda.
7. I pareri sulle domande di Autorizzazione Paesaggistica devono essere di norma espressi durante la riunione di esame ad eccezione dei casi complessi, fermo restando che, comunque, la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione.
8. Decorsi i termini di cui al comma precedente senza l'espressione del parere da parte della Commissione, il responsabile del procedimento procede in assenza di questo e formula una proposta motivata da allegare alla relazione tecnica illustrativa da trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90. Il responsabile del procedimento dovrà inoltre precisare l'assenza del parere della Commissione.
9. La *Commissione Locale per il Paesaggio*, qualora lo ritenga indispensabile per formulare il proprio parere, può:
  - a) richiedere elaborati aggiuntivi e/o particolari modalità rappresentative (documentazione fotografica, plastici, rendering, slide, riprese filmate, ed altre tecniche di rappresentazione grafica);
  - b) convocare il/i progettista/i nel corso della sessione della Commissione;
  - c) effettuare sopralluogo presso le aree oggetto di intervento previa formale richiesta avanzata nei confronti del progettista e/o del/i titolare/i della di richiesta di Autorizzazione Paesaggistica;
  - d) proporre al Responsabile dell'Ufficio cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica di avvalersi della collaborazione di altri esperti aventi specifica competenza su particolari e significativi progetti sottoposti al suo esame.
10. Le comunicazioni formali correlate alle attività di cui al comma precedente sono predisposte dal Segretario della Commissione e firmate dal Responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e nel caso in cui le stesse siano rivolte a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, devono essere inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno e recare, pena l'inefficacia, la firma per presa d'atto del Responsabile dell'Ufficio cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.
11. Nei casi di cui al precedente punto 8, il parere della Commissione Locale per il Paesaggio sarà espresso, nella prima sessione utile successiva alla presa d'atto degli ulteriori elementi di valutazione richiesti.
12. Nei casi di cui al precedente punto 8, decorsi inutilmente 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta di elementi integrativi, la Commissione Locale per il Paesaggio provvederà comunque a

formulare il proprio parere.

13. E' ritenuto valido il parere che sia stato espresso con la maggioranza dei voti.
14. I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio non possono presenziare all'esame ed alla valutazione dei progetti da essi elaborati precedentemente alla loro nomina quali componenti della Commissione stessa. Nei casi in cui vi sia un interesse, anche solo marginale, diretto od indiretto da parte del componente della Commissione Locale per il Paesaggio sul progetto in esame, esso dovrà assentarsi fin dalla fase di dibattito, non essendo possibile, in tali casi, avvalersi della facoltà di astensione.
15. La partecipazione al voto su una richiesta di Autorizzazione paesaggistica costituisce per i componenti della Commissione Locale per il Paesaggio motivo di incompatibilità ad eseguire:
  - a. la progettazione, anche parziale;
  - b. fornire consulenza al titolare della richiesta medesima;
  - c. eseguire la direzione dei lavori.
  - d. Tale incompatibilità ha efficacia anche dopo il termine della nomina quale componente della Commissione Locale per il Paesaggio, indipendentemente dal fatto che la nomina sia cessata per dimissioni del componente o per altre motivazioni.
16. Il progettista può motivatamente chiedere di essere sentito dalla Commissione Locale per il Paesaggio, la quale decide in merito a maggioranza.
17. Le richieste di Autorizzazione paesaggistica relative ad opere di interesse pubblico e/o aventi particolare rilievo possono essere relazionate alla Commissione dal Responsabile unico del relativo procedimento.
18. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, il Responsabile unico del relativo procedimento assiste ai lavori della Commissione Locale per il Paesaggio, senza diritto di voto, e, dopo aver relazionato può intervenire solo su specifica richiesta della Commissione.
19. Le sessioni della Commissione Locale per il Paesaggio non sono pubbliche.
20. Il Sindaco, i componenti della Giunta Comunale e i componenti del Consiglio Comunale non possono assistere alle sessioni della Commissione Locale per il Paesaggio, né farvi parte.
21. Al termine di ogni riunione il Segretario della Commissione redige apposito verbale, firmato dallo stesso e dal Coordinatore, nel quale vengono riportati i pareri espressi sulle singole richieste di Autorizzazione Paesaggistica esaminate.
22. Il parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio, sulle richieste di Autorizzazione Paesaggistica esaminate, deve essere trascritto, a cura del Segretario della Commissione, su tutti gli elaborati allegati alle stesse e completato dalla propria firma e da quella del Coordinatore della Commissione.

23. Il Segretario della Commissione, effettuate le attività di cui ai precedenti punti, trasmette la pratica entro 5 giorni lavorativi al Responsabile del procedimento per il rilascio della autorizzazione paesaggistica per la formulazione della sua proposta motivata di provvedimento definitivo che sarà adottato dal Responsabile dell'Ufficio cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.
24. I verbali delle riunioni di commissione vengono riportati, a cura del Segretario della Commissione in apposito registro e possono essere consultati da chiunque dimostri di avere un interesse giuridicamente rilevante per esercitare il diritto di accesso ai sensi delle norme vigenti in materia.
25. I pareri della Commissione Locale per il Paesaggio sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da esporre nella bacheca del Settore Gestione e Assetto del Territorio.
26. La Commissione Locale per il Paesaggio nel corso della sua attività può formulare suggerimenti e/o proposte tese al superamento dei problemi che emergono durante i lavori.

Per tutto quanto non esplicitato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.”